

Circolare n° 69 del 05/10/1976

In sede di applicazione della legge n. 584 dell'11 novembre 1975 ed in relazione ai quesiti posti da vari soggetti interessati, questo ministero ritiene opportuno precisare quanto segue:

Art. 1 lettera a):

1) Corsie di ospedali - Devono intendersi, ai fini della legge, i locali destinati alla degenza dei malati ed occupati da due o più pazienti.

Tale interpretazione porta ad escludere i luoghi, quali per esempio le sale di attesa degli ambulatori o dei gabinetti medici, che non sono destinati al ricovero ed alla degenza.

2) Aule delle scuole di ogni ordine e grado-Si intendono per tali i locali adibiti esclusivamente all'insegnamento. Sono esclusi, quindi dall'ambito della legge, corridoi, servizi igienici, scale, ingressi, uffici ed ogni altro locale chiuso nel quale non si tenga lezione a studenti di ogni ordine e grado.

3) Autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone-Sono quelli adibiti esclusivamente al trasporto collettivo di persone e non ad altri servizi, in particolare non vanno compresi i taxi in quanto, di norma, vengono utilizzati in via privata ed esclusiva, né le auto in servizio di Stato in quanto destinate a scopi diversi dal trasporto collettivo di persone.

4) Metropolitane-Vanno considerate, ai fini della legge, soltanto le relative vetture destinate al trasporto dei viaggiatori, non anche tutti i locali (atri, biglietterie, pensiline, ecc.) connessi a tale servizio.

5) Sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilobranviarie, portuali-marittime e aeroportuali - Sono i locali chiusi e confinanti adibiti esclusivamente a tale scopo. Non sono, pertanto, sottoposti al divieto: biglietterie, ingressi, le uscite per l'imbarco sugli aerei, ecc.

Art. 1 lettera b):

1) Locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione - Sulla questione il consiglio di Stato si è espresso nel senso che per tali debbano intendersi quelli in cui più persone accedono non occasionalmente ma per un tempo ed uno scopo definiti e con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18 del t.u. della legge di P.S. e all'art. 19 e segg. del relativo regolamento di esecuzione. Sono, quindi, esclusi quei locali nei quali la sosta del pubblico, pur prolungandosi notevolmente non risponde alle caratteristiche ora menzionate e che si riassumono:

a) iniziativa e relativi soggetti promotori;

b) finalità (definite e conformi all'ordine pubblico, alla morale e alla sanità pubblica);

c) località (predeterminata e aperta al pubblico);

d) tempo (definito nel giorno e nell'ora).

In particolare vanno esclusi i bar, i ristoranti, le sale da tè ed in genere tutti i pubblici esercizi nei quali la confluenza del pubblico non risponde a tale requisiti, non essendo giuridicamente possibile l'estensione in via interpretativa della portata del divieto.

2) Sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale - Si intendono per tali i locali chiusi destinati alla proiezione o alla rappresentazione teatrale anche quando siano muniti di tetto apribile.

Non rientrano pertanto nel divieto le sale cinematografiche e teatrali all'aperto (le cosiddette arene) e, per esempio, i foyers, le sale di attesa, i gabinetti ecc.

3) Musei - Il divieto si applica soltanto ai locali chiusi adibiti a tali scopi con esclusione pertanto dei musei all'aperto, sempreché un eventuale divieto non discenda da altre norme o disposizioni previste a tutela del patrimonio artistico.

Artt. 2 e 9:

1) Soggetti legittimati a curare l'osservanza del divieto - Sono da considerarsi tali coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizione di autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati all'art. 1 lettere a) e b), nonché i conduttori dei locali di cui alla lettera b) del predetto articolo e i promotori di una pubblica riunione, che ne abbiano dato avviso all'autorità competente a norma dell'art. 18 del t.u. delle leggi di P.S. e dell'art. 19 e segg. del relativo regolamento di esecuzione.

L'osservanza del divieto è curata esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori, richiamando a mezzo del proprio personale, le persone che trasgrediscono il divieto e sollecitando, ove del caso, l'intervento dei soggetti legittimati ad accertare le infrazioni.

2) Soggetti legittimati ad accertare l'infrazione - Sono da considerarsi tali coloro che rivestono la qualifica di ufficiali o agenti di P.S., nonché coloro che, per legge, nell'esercizio delle loro funzioni sono ad essi equiparati (1).

(1) Sono esclusi i Vigili sanitari ed altri assimilabili, che rivestono la qualifica di ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria nei limiti del servizio.

Art. 11 - Amministrazione della sanità

Deve intendersi l'amministrazione sanitaria statale, e nel caso specifico, il prefetto che, per quanto attiene all'attività connessa all'applicazione della legge in esame va considerato come inserito nelle strutture del ministero della sanità a livello periferico.

Spetta pertanto a tale autorità promuovere il procedimento di competenza dell'intendenza di finanza.